



2022/2188(INI)

19.7.2023

PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per il commercio internazionale

sulla relazione di attuazione sull'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito
(2022/2188(INI))

Relatore per parere (*): Dragoş Pîslaru

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

PA_NonLeg

SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per gli affari esteri e la commissione per il commercio internazionale, competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approveranno i seguenti suggerimenti:

- visto l'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra¹,
 - visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica²,
 - vista la relazione della Commissione europea, del 24 marzo 2022, sull'attuazione e l'applicazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 1° gennaio - 31 dicembre 2021 (COM(2022)0126),
 - vista la relazione della Commissione europea, del 15 marzo 2023, sull'attuazione e l'applicazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 1° gennaio - 31 dicembre 2022 (COM(2023)0118),
 - vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
 - vista la Carta sociale europea,
 - visti le convenzioni e i protocolli dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in particolare i suoi strumenti fondamentali,
 - vista la dichiarazione comune del 24 marzo 2023 del ministro degli Affari esteri del Regno Unito e del vicepresidente della Commissione europea Šefčovič sui risultati della decima riunione del comitato misto istituito dall'accordo di recesso e della seconda riunione del consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione,
- A. considerando che dal 1° gennaio 2021 il commercio e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito sono disciplinati dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito; che il quadro istituzionale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è stato completato ed è diventato pienamente operativo nel 2022;
- B. considerando che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede il coordinamento della sicurezza sociale per tutelare i diritti previdenziali delle persone che si spostano tra l'UE e il Regno Unito dopo il 1° gennaio 2021; che esso prevede altresì una parità di condizioni per garantire una concorrenza leale mantenendo elevati livelli di protezione in una serie di settori, compresi i diritti sociali e del lavoro, con meccanismi vincolanti di esecuzione e risoluzione delle controversie per garantire il

¹ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

² GU C 384I del 12.11.2019, pag. 1.

rispetto delle norme;

- C. considerando che i diritti fondamentali di organizzazione, negoziazione collettiva e azione collettiva sono sanciti dal diritto internazionale e sono imprescindibili per garantire lo sviluppo sostenibile e la parità di condizioni, come stabilito nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
- D. considerando che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione contiene un capitolo sulle piccole e medie imprese, in cui si riconosce la necessità di garantire un mercato aperto e sicuro per le imprese, comprese le PMI, e mira a garantire che le loro esigenze siano prese in considerazione nel processo di attuazione, in modo che possano trarne vantaggio;
1. sottolinea l'importanza di un forte coinvolgimento della società civile dell'UE e del Regno Unito, comprese le organizzazioni dei datori di lavoro, i sindacati e le ONG, nell'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione conformemente agli articoli 13 e 14; prende atto delle riunioni del gruppo consultivo interno dell'UE al riguardo e accoglie con favore la prima riunione del forum della società civile nell'ottobre 2022; sottolinea l'importanza di portare avanti questo dialogo e questa cooperazione;
 2. osserva con soddisfazione che finora l'attuazione del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non è stata problematica e che nel 2021 e 2022 non sono stati individuati problemi strutturali; sottolinea tuttavia l'importanza di disporre di un protocollo dinamico, che si allinei alle revisioni dei regolamenti sul coordinamento della sicurezza sociale;
 3. rileva che nel 2021 il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale ha adottato modifiche degli allegati del protocollo allo scopo di confermare che gli Stati membri continuano a consentire che i lavoratori distaccati nel o dal Regno Unito siano coperti, a determinate condizioni, dalla normativa di sicurezza sociale dello Stato d'origine; osserva inoltre che nel 2022 sono state svolte attività preparatorie per attuare le disposizioni finanziarie riguardanti il rimborso del costo delle prestazioni di malattia in natura erogate da uno Stato diverso da quello competente;
 4. accoglie con favore l'adozione da parte del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale della decisione 1/2023 che approva l'uso del sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) conformemente all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione³ nel contesto del protocollo, nonché a considerare che le parti pertinenti delle decisioni e delle raccomandazioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dovrebbero essere rese applicabili nel contesto del protocollo mediante una raccomandazione del comitato specializzato³; ribadisce il suo invito agli Stati membri a garantire che l'EESSI diventi pienamente operativo quanto prima e a sfruttare le opportunità offerte dai fondi dell'UE esistenti per attuare pienamente tale sistema e

³ [Ordine del giorno provvisorio del terzo comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale](#), Londra, giugno 2023.

digitalizzare ulteriormente la pubblica amministrazione;

5. ricorda che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione richiede che il partenariato economico tra le due parti sia sostenuto da condizioni di parità per una concorrenza aperta e leale e che il commercio e gli investimenti avvengano in modo da favorire lo sviluppo sostenibile, compresi lo sviluppo economico e sociale e la protezione dell'ambiente; osserva che, a norma dell'articolo 355, entrambe le parti si sono impegnate a mantenere e migliorare i rispettivi standard nei settori contemplati dal titolo XI;
6. esprime preoccupazione per i recenti sviluppi che potrebbero compromettere le disposizioni sulla parità di condizioni contenute nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in ambito lavorativo e sociale nel Regno Unito; deplora vivamente, a tale proposito, l'abrogazione nel luglio 2022 del divieto imposto alle agenzie di collocamento di fornire personale temporaneo per sostituire i lavoratori che partecipano alle azioni sindacali, in quanto ciò pregiudica il diritto dei lavoratori di intraprendere azioni collettive, compreso il diritto allo sciopero; invita il governo del Regno Unito ad adottare le misure necessarie per difendere i principi relativi alla parità di condizioni delineati negli articoli dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
7. sottolinea inoltre alcuni preoccupanti sviluppi legislativi nel Regno Unito che sono stati proposti ma non sono ancora stati adottati, quali il progetto di legge sul diritto dell'UE conservato (revoca e riforma), il progetto di legge sugli scioperi (livelli minimi di servizio) e il progetto di legge sulla protezione dei dati e l'informazione digitale (n. 2); sottolinea che tali proposte, se adottate, potrebbero avere gravi ripercussioni per i diritti dei lavoratori, in particolare i diritti fondamentali della libertà di associazione e del diritto di organizzazione, il diritto alla negoziazione collettiva e all'azione collettiva, compreso il diritto di sciopero, nonché compromettere gli impegni del Regno Unito nel quadro dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; accoglie con favore, a tale riguardo, la decisione del governo del Regno Unito di non procedere con il progetto di legge relativo alla carta britannica dei diritti;
8. ricorda che la protezione dei diritti dei lavoratori è essenziale per mantenere condizioni di parità e uno sviluppo sostenibile, come stabilito, tra l'altro, negli articoli 355, 386, 387, 399 e 524 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; invita la Commissione a monitorare attentamente gli sviluppi al riguardo e a utilizzare tutti i mezzi disponibili per affrontare le preoccupazioni che l'adozione di tali proposte potrebbe far sorgere circa l'applicazione del titolo XI, capo 6, anche attraverso il dialogo in seno al consiglio di partenariato e ai comitati specializzati, la consultazione del gruppo consultivo interno dell'UE e, se necessario, i meccanismi di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 389;
9. osserva che nel giugno 2021 il governo del Regno Unito ha annunciato l'intenzione di istituire un organismo unico per l'applicazione dei diritti occupazionali, incaricato di garantire un controllo centralizzato del suo diritto del lavoro⁴, allo scopo di migliorare

⁴ Ministero delle imprese, dell'energia e della strategia industriale, Regno Unito, Establishing a new single enforcement body for employment rights (Istituzione di un nuovo organismo unico per l'applicazione dei diritti occupazionali), 2021.

il coordinamento e l'efficacia degli organismi esistenti e di estendere l'applicazione a nuovi ambiti; rileva, tuttavia, che finora non sono stati compiuti ulteriori progressi in merito alla proposta; invita la Commissione a continuare a monitorare attentamente l'applicazione delle pertinenti norme sociali e del lavoro, come richiesto dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, e gli eventuali sviluppi in materia, nonché a portare avanti gli sforzi con il governo del Regno Unito per garantire il pieno rispetto di tale accordo;

10. deplora vivamente il trattamento discriminatorio del Regno Unito nei confronti dei lavoratori di cinque Stati membri dell'UE nel 2021 per quanto riguarda le tariffe ridotte sui visti di lavoro a lungo termine; deplora inoltre la successiva rinuncia del Regno Unito all'articolo 18, paragrafo 2, della Carta sociale europea e la conseguente soppressione delle tariffe ridotte sui visti per motivi di lavoro per tutti i cittadini dell'UE a partire dal febbraio 2022; invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie a tale riguardo e a continuare a sollevare la questione attraverso il consiglio di partenariato e il comitato specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile;
11. invita l'Unione europea e il Regno Unito a esplorare possibilità di ulteriore cooperazione e scambio delle migliori pratiche nei settori dell'occupazione e della protezione sociale; riconosce il potenziale di collaborazione reciproca per migliorare l'attuazione e l'applicazione delle politiche in materia di occupazione, garantendo una concorrenza leale e crescita alle imprese e ai lavoratori sia nell'UE che nel Regno Unito.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula	15.12.2022
Approvazione	18.7.2023
Esito della votazione finale	+: 34 -: 1 0: 5
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Atidzhe Alieva-Veli, Marc Angel, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, David Casa, Ilan De Basso, Jarosław Duda, Cindy Franssen, Chiara Gemma, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Irena Joveva, Katrin Langensiepen, Elena Lizzi, Sara Matthieu, Max Orville, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoş Pişlaru, Elżbieta Rafalska, Daniela Rondinelli, Pirkko Ruohonen-Lerner, Mounir Satouri, Romana Tomc, Nikolaj Villumsen, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tomáš Zdechovský
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Alex Agius Saliba, Carmen Avram, Gheorghe Falcă, Aurore Lalucq, Evelyn Regner
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Andrey Novakov, Carina Ohlsson, Helmut Scholz, Ralf Seekatz

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

34	+
PPE	David Casa, Jarosław Duda, Gheorghe Falcă, Cindy Franssen, Andrey Novakov, Ralf Seekatz, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský
Renew	Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Irena Joveva, Max Orville, Dragoş Pîslaru
S&D	Alex Agius Saliba, Marc Angel, Carmen Avram, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Ilan De Basso, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Carina Ohlsson, Evelyn Regner, Daniela Rondinelli
The Left	Helmut Scholz, Nikolaj Villumsen
Verts/ALE	Katrin Langensiepen, Sara Matthieu, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri

1	-
ID	Dominique Bilde

5	0
ECR	Chiara Gemma, Elżbieta Rafalska, Pirkko Ruohonen-Lerner
ID	Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti